

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE (*Sus scrofa*)

Art. 1

Principi e finalità

La Regione, preso atto del costante aumento e diffusione dei cinghiali sul territorio regionale, al fine di garantire la tutela delle produzioni, dei fondi coltivati e rustici, di assicurare la pubblica incolumità, ed in ottemperanza all'art. 11 del Calendario Venatorio 2017/2018, disciplina il "*modus operandi*" del controllo numerico della popolazione di cinghiale in attuazione al "Piano di abbattimento selettivo e controllo della specie cinghiale (*Sus scrofa*) 2018-2020".

Art. 2

Piano di Prelievo

1. Il piano di controllo della specie cinghiale sul territorio regionale è attuato dalla Regione, dalle Provincie e dagli A.TT.CC., ciascuno per le rispettive competenze.
2. Il prelievo deve essere effettuato su tutte le aree vocate e non vocate alla specie cinghiale individuate dagli AA.TT.CC.
3. Gli Ambiti Territoriali di Caccia individueranno le aree più sensibili all'impatto causato dal cinghiale provvedendo alla costruzione della cartografia delle aree di rischio.
4. Il prelievo controllato sarà effettuato dal personale previsto dalla normativa vigente in materia e debitamente formato.
5. E' fatto obbligo ad ogni ATC l'adozione di specifici avvisi (uno per la tecnica da appostamento ed uno per la tecnica della girata), secondo gli schemi allegati (Allegato D e Allegato E), per l'iscrizione degli operatori addetti alle attività di controllo (Allegato D1, Allegato E1), nonché di operare in modo da garantire il rispetto del numero di capi assegnati dall'ATC.
6. Dal 01/03/2018 al 31/12/2020 è consentito prelevare un numero di capi non inferiore a 4.500, di cui per il (30%) cinghiali maschi di ogni classe d'età e per il (70%) femmine giovani e sub-adulte di età inferiore a due anni.
7. E' consentito abbattere durante il periodo di controllo:
 - massimo 2 capi per giornata e massimo venti capi durante il periodo previsto nell'atto relativo all'assegnazione individuale dei capi da abbattere, nel raggio di centocinquanta metri dal punto di prelievo individuato e mappato per ogni selecontrollore, con la tecnica all'aspetto;
 - non più di cinquanta capi per ogni squadra di operatori, con la tecnica della girata.

Art.3

Metodologie di controllo

1. Gli interventi di controllo si possono realizzare con le seguenti metodologie:
 - a) Abbattimento da appostamento;
 - b) Abbattimento con metodo della girata;
 - c) Catture per mezzo di gabbie e/o recinti (chiusini), con eventuale abbattimento o traslocazione ai sensi delle norme vigenti.
2. La scelta sulla metodologia da attuarsi verrà definita di volta in volta in base all'analisi territoriale, al periodo stagionale e alle risorse umane o strumentali disponibili.

Art.4**Abbattimento da appostamento**

1. Gli abbattimenti da appostamento potranno essere attuati sia all'interno delle oasi di protezione, sia sul territorio degli ambiti territoriali di caccia (AA.TT.CC), nonché sui territori delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie.
2. Gli abbattimenti, da parte di singoli operatori, all'aspetto o all'appostamento, verranno effettuati in determinati luoghi detti "siti di prelievo" con fucile ad anima rigata.
3. Ogni postazione dovrà essere preventivamente individuata, predisposta, numerata, georeferenziata e di ciascuna di essa data esatta comunicazione a tutti gli organi di controllo ed alla Regione.

Art.5**Girata**

1. Gli abbattimenti mediante girata potranno essere attuati congiuntamente sia all'interno delle oasi di protezione, sia sul territorio degli ambiti territoriali di caccia (AA.TT.CC.), nonché sui territori delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie.
2. L'azione si svolge in forma collettiva (gruppo) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di un conduttore (armato) ed un solo cane, abilitati tramite prove E.N.C.I. (limiere). Il numero massimo di partecipanti all'azione di controllo è pari ad 8 compreso il conduttore di cane limiere.
3. Il cane limiere deve essere condotto alla cinghia (lunga) e non può essere sciolto, se non nella parte finale dell'azione di girata (scovo), per garantire la sicurezza degli operatori e l'efficacia dell'azione.
4. L'azione dovrà coprire una porzione di territorio relativamente limitata (poche decine di ettari) e si svolge in un tempo breve, in modo che in una giornata possano essere svolte più girate anche in parcelle relativamente distanti tra loro, a seconda delle informazioni in possesso degli organi di controllo e vigilanza e dei selecontrollori sulla presenza degli animali nelle varie zone.

Art.6**Catture**

1. I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli, ricadenti in territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione Basilicata e titolari di fascicolo unico aziendale aggiornato, di cui al DPR n°503 del 1999 e ss.mm.ii., possono richiedere alla Regione l'autorizzazione all'installazione di gabbie e/o chiusini (Allegato C).
2. La Regione effettuerà l'istruttoria delle istanze per valutare la fattibilità dell'intervento, previa verifica in loco, sulla scorta dei seguenti criteri:
 - a) Superficie, espressa in ettari (ha), potenzialmente interessata al danno;
 - b) Priorità per aree ricadenti in un raggio di 1 Km dalle aree protette;
 - c) Priorità per aree maggiormente danneggiate (superficie coltivata) e non vocate per la specie;
 - d) Priorità per aziende che praticano colture di pregio e che hanno ricevuto danni sui terreni agricoli negli ultimi tre/cinque anni;
 - e) Maggiore vicinanza del sito di cattura con strade carrabili per i mezzi idonei al carico/scarico.

3. Le operazioni di foraggiamento, armamento e cattura sono effettuate direttamente dai soggetti autorizzati.
4. Le spese sono a totale carico dell'operatore autorizzato.
5. L'operatore autorizzato dalla Regione a detenere la gabbia, esclusivamente all'interno dei fondi di sua proprietà e per la tutela e protezione delle colture agricole, dovrà attivare la gabbia e/o chiuderla con esca alimentare, sorvegliare quotidianamente la struttura di cattura, liberare immediatamente animali diversi dalla specie oggetto del controllo qualora questi dovessero rimanere accidentalmente intrappolati.
6. Nel caso di cattura di esemplari di cinghiale, l'operatore dovrà avvisare immediatamente gli organi di controllo competenti, annotando la cattura del capo su apposita scheda.
7. L'animale verrà abbattuto da personale autorizzato o traslocato ai sensi delle norme vigenti.

Art.7

Periodi di intervento

1. Il prelievo è consentito, **dal 01.03.2018 al 31.12.2020**, con la tecnica all'aspetto e con la tecnica della girata, solo ed esclusivamente durante le giornate di mercoledì, sabato e domenica e da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
2. Nelle oasi di protezione è consentita l'attività di controllo, **dal 01.03.2018 al 31.12.2020**, con la tecnica all'aspetto, girata e catture, 4 giorni la settimana esclusi il lunedì, martedì, venerdì, esercitata da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, previa autorizzazione dell'Ente Gestore ed alla presenza del personale di Polizia Provinciale.
3. E' consentito l'uso della cattura **dal 01.03.2018 al 30.12.2020**.

Art.8

Aree di intervento

1. Le attività di controllo devono essere effettuate su tutto il territorio regionale ove è presente il cinghiale con consistenze numeriche rilevanti, con interventi diversificati per aree definite secondo le seguenti criticità:
 - a) bassa criticità s'intendono quelle aree in cui la presenza del cinghiale non altera l'equilibrio biocenotico e delle attività antropiche: in questo caso gli interventi di controllo sono volti al mantenimento della struttura della popolazione garantendo, attraverso una gestione continuamente adattativa, la conservazione di un equilibrio corrispondente ad una soglia accettabile di impatto della specie;
 - b) alta criticità s'intendono quelle aree in cui la presenza del cinghiale è turbativa dell'equilibrio biocenotico e delle attività antropiche: in questo caso gli interventi sono volti alla riduzione della popolazione e devono prevedere un prelievo in grado di ridurre fortemente la dinamica demografica (prelievo differenziale nelle classi di sesso e di età).

Tali aree localizzate ed individuate dagli AA.TT.CC., territorialmente competenti, in funzione della presenza del suide, della richieste di risarcimento danni ai terreni agricoli nell'ultimo quinquennio, della possibilità di attuazione delle diverse tecniche previste, della presenza di specie sensibili al disturbo provocato dalle azioni di controllo o di particolare interesse scientifico e conservazionistico.

2. Le aree di intervento devono essere riportate su idonea cartografia e in formato digitale georeferenziato.

3. Le attività di controllo devono essere effettuate prioritariamente in un raggio di 1 Km dalle aree protette.

Art. 9

Mezzi consentiti per il controllo

1. Il prelievo controllato è consentito con l'impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, con azione di caricamento singolo manuale, dotate di ottica di precisione, all'uopo sono consentite armi a canna rigata del tipo semiautomatico senza l'utilizzo del serbatoio caricatore e dotate di ottica di precisione.
2. E' altresì consentito al solo conduttore, con la tecnica della girata, l'impiego di armi ad anima liscia caricate a munizioni non spezzate.
3. Nell'esercizio del prelievo controllato al cinghiale è sempre vietato portare ed utilizzare il serbatoio caricatore e cartucce a munizione spezzata.
4. Le munizioni consentite sono esclusivamente quelle prive di piombo.

Art. 10

Modalità di esercizio del prelievo controllato

1. Il prelievo controllato al Cinghiale è consentito con la tecnica da appostamento o all'aspetto e con la girata.
2. Durante l'azione di prelievo controllato gli operatori sono obbligati ad avere con sé (oltre ai documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale):
 - a) atto specifico di ammissione al prelievo di cinghiale;
 - b) contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall'ATC.
3. Tecnica all'aspetto o appostamento
 - 3.1 Il selecontrollore è tenuto alla compilazione di un'apposita scheda di uscita/rientro rilasciata dall'ATC;
 - 3.2 Nel caso di abbattimento il selecontrollore deve:
 - a) apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto il contrassegno inamovibile fornito dall'ATC prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
 - b) fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull'automezzo per il trasporto;
 - c) compilare la scheda di abbattimento registrando anche le misure biometriche previste.
 - 3.3 In caso di ferimento il selecontrollore deve:
 - a) attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l'eventuale azione del cane da traccia eventualmente da utilizzare;
 - b) conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschluss);
 - c) contattare i recapiti indicati dall'ATC per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato;
 - 3.4 Lo sparo deve essere effettuato da fermo, sull'animale fermo;
 - 3.5 La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri;
 - 3.6 In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASL competente per territorio;
 - 3.7 E' consentito il "tiro sanitario", cioè l'abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate

dal selecontrollore incompatibili con la sopravvivenza. In caso di "tiro sanitario" è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzi il problema sanitario dell'animale. Il tiro è dichiarato "sanitario" dal selecontrollore e/o responsabile della squadra.

3.8 E' comunque vietato uscire in prelievo controllato dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato per il periodo.

4. Tecnica della Girata

4.1 Composizione della squadra:

- a) comprende gli operatori di selezione che operano esclusivamente nelle aree assegnate;
- b) è costituita da minimo quattro e massimo otto unità (ivi compreso il conduttore), in possesso di abilitazione di selecontrollore di tipo A o B;
- c) ogni squadra designa un proprio Responsabile il quale presenta la domanda all'ATC territorialmente competente unitamente alle schede di adesione degli operatori impiegati nell'attività di controllo.

4.2 Il Responsabile della squadra deve compilare l'apposita scheda di uscita/rientro rilasciata dall'ATC e darne comunicazione agli organi preposti al controllo;

4.3 La girata è effettuata dal conduttore di un unico cane che ha la specifica funzione di "limiere", cioè quella di segnalare la traccia calda dei cinghiali che dopo l'attività alimentare notturna si rifugiano nei tradizionali luoghi di rimessa;

4.4 Modalità e tecniche della girata:

L'azione per la girata ristretta risulta composta da tre fasi:

- a) Tracciatura, si esegue, nelle prime ore dopo l'alba, facendo lavorare il cane al guinzaglio (detto "lunga"). Il "limiere" cerca le tracce recenti dei cinghiali che dopo la pastura notturna hanno raggiunto i quartieri di rifugio e riposo e le segue sino ad individuare la presenza degli animali;
- b) Posizionamento delle poste. In caso di ricerca fruttuosa il conduttore del limiere, che ha anche la funzione di coordinamento dell'operazione di prelievo, dispone le poste;
- c) Forzatura dei cinghiali da parte del cane condotto al guinzaglio o liberato;

4.5 I cani, al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni, devono essere in grado di limitare al minimo il disturbo arrecato alla fauna selvatica, con garanzia di massimi standard di sicurezza;

4.6 Al fine di operare in sicurezza, la girata potrà avere luogo solamente in situazioni meteorologiche favorevoli per visibilità e gli operatori devono essere dotati di abbigliamento ad alta visibilità;

4.7 Anche in caso di incertezza sull'esito del colpo, l'operatore non deve in nessun caso abbandonare mai, fino al termine della girata, la postazione assegnatagli;

4.8 Il Responsabile della squadra può annullare la girata in programma per motivi tecnici, meteorologici o di sicurezza, rinviandola, se possibile, alla prima giornata utile;

4.9 Al termine delle operazioni di controllo l'operatore di controllo dovrà scaricare l'arma nel sito di prelievo;

4.10 Immediatamente dopo l'abbattimento l'operatore di selezione dovrà inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito all'operatore dall'ATC.

5. Gli operatori sono tenuti a presentare all'ATC territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell'abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente ASL e

l'autocertificazione relativa al regolare smaltimento delle viscere e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti dalle leggi vigenti.

Art. 11
Recupero capi feriti

Il recupero del capo ferito avverrà con cani "limieri" o cani da traccia appartenenti a razze idonee

Art. 12
Organi preposti al controllo

1. Gli addetti alla vigilanza sono individuati dalla L. 157/92 e dalla L. R. 2/95.
2. La Polizia Provinciale eserciterà attività di coordinamento, supervisione e vigilanza sulle attività di controllo.

Art.13
Destinazione dei capi abbattuti

1. I capi abbattuti possono essere destinati alla vendita presso centri di lavorazione autorizzati o ceduti a titolo gratuito.
2. Ad ogni capo abbattuto in controllo dovrà essere assegnato un numero di matricola progressivo che verrà fornito dall'ATC territorialmente competente.
3. Per ogni capo abbattuto in controllo dovranno essere effettuate, a cura dell'abbattitore, le rilevazioni biometriche, le quali dovranno pervenire alla Regione e all'ATC territorialmente competente, su apposita modulistica (Allegato B).

Art.14
Norme di sicurezza

1. L'arma consentita può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro l'arma è sempre tenuta in sicura.
2. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) l'animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;
 - b) nell'eventualità che l'animale non venga colpito il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.
3. In particolare è vietato tirare:
 - a) in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
 - b) in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
 - c) in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica;
 - d) a braccio libero.
4. Nel caso della girata, una volta che tutti gli operatori hanno raggiunto la posizione loro assegnata si potrà dare avvio alle operazioni di girata. Prima dell'esecuzione di ogni prelievo ciascun operatore dovrà scrupolosamente valutare che:
 - a) il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile;
 - b) la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli;

- c) in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla attinga a brevissima distanza il suolo scoperto;
- d) non vi sia pericolo per le persone o animali di specie diverse dal cinghiale.
- e) il capo da abbattere, anche se in movimento, risulti ben distinguibile e posto ad una distanza non superiore ai 50 m circa;
- f) il conduttore e il cane limiere siano in posizione e a distanza di sicurezza.
- 5. E' consentita la presenza di un accompagnatore (senza fucile), esclusivamente nella tecnica da appostamento o all'aspetto, al fine di coadiuvare l'operatore nelle operazioni di prelievo.
- 6. All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l'operatore scarica la carabina nel sito di prelievo.

Art. 15

Riconsegna documentazione e materiale

- 1. Entro e non oltre il 15 dicembre 2018 devono trasmettere alla Regione un report finale con i seguenti dati: particelle catastali o individuazione cartografica (GIS) delle aree interessate al prelievo, ubicazione degli interventi di controllo, numero di capi abbattuti suddivisi per classe di sesso ed età per ogni area.
- 2. Ogni 30 giorni dall'avvio delle azioni di prelievo controllato al cinghiale, gli operatori ammessi al prelievo devono comunicare alla Regione e all'ATC gli abbattimenti realizzati.
- 3. Entro il 15 ottobre di ogni anno ogni selecontrollore ed ogni Responsabile di squadra devono consegnare all'ATC di riferimento:
 - a) il blocco/registro delle schede di Uscita/Rientro;
 - b) le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti, complete di documentazione fotografica;
 - c) le fascette inamovibili non utilizzate;
 - d) i referti della ASP o IZS relativi alla visita trichinoscopica effettuata sugli animali prelevati.

Art.16

Disposizioni sanitarie

- 1. Tutti i capi abbattuti, in particolare porzioni della corata (polmone, trachea fegato, milza e reni) e della testa e, comunque sulla base delle indicazioni fornite dalle A.S.P. competenti, devono essere obbligatoriamente sottoposti a visita veterinaria e all'effettuazione dell'esame trichinoscopico del diaframma, presso i Servizi veterinari delle A.S.P. medesime o presso laboratori accreditati.
- 2. Il capo abbattuto in attività di controllo è sottoposto alla normativa prevista dalla D.G.R. n. 305/2013.
- 3. La visita è a carico del soggetto autorizzato che ha effettuato l'abbattimento.
- 4. La documentazione sanitaria relativa all'esito della visita deve essere di volta in volta allegata alla scheda di abbattimento.
- 5. Qualora i riscontri veterinari accertino la presenza di capi affetti da patologie a carattere diffusivo o epidemico, il selecontrollore deve darne immediata comunicazione all'A.T.C. di riferimento e al personale di Polizia Provinciale.

Art.17

Provvedimenti disciplinari

1. Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti articoli del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, determina i seguenti provvedimenti disciplinari.
2. In ogni tipologia di provvedimento sottoposto per "giornata" è da intendersi la giornata di prelievo controllato alla specie nella forma di cui trattasi secondo il piano di controllo di riferimento.
3. Provvedimenti a carico dei selecontrollori e/o operatori impiegati nelle attività di controllo:
 - a) Per esercizio del prelievo controllato nei tempi o in luoghi non consentiti, sospensione dell'autorizzazione per 30 giornate consecutive;
 - b) Per mancato deposito o compilazione non conforme del tagliando di uscita e di rientro, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
 - c) Per sparo effettuato in movimento o su animale in movimento, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
 - d) Per trasporto su qualsiasi mezzo di spoglia di cinghiale abbattuto senza apposita fascetta fornita dall'ATC, sospensione dell'autorizzazione per 30 giornate consecutive;
 - e) Per mancata compilazione della scheda di abbattimento, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
 - f) Per ritardata consegna dei dati e materiali previsti, sospensione dell'autorizzazione per 5 giornate consecutive.
4. E' da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.
5. Per tutte le infrazioni alle norme vigenti non specificamente sopra descritte si applica una sospensione variabile tra 5 e 20 giornate consecutive.
6. In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria si applica il doppio di quanto prevede il provvedimento specifico.

Art. 18

Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono proposti alla Regione da apposita commissione disciplinare, con funzioni istruttorie, nominata dagli AA.TT.CC. composta da:
 - a) il Presidente dell'A.T.C. competente per territorio o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) un delegato della Regione Basilicata afferente all'Ufficio competente in materia di caccia o gestione faunistica;
 - c) il responsabile della Polizia Provinciale della Provincia di competenza o suo delegato;
 - d) un membro designato dal Comitato di Gestione degli AA.TT.CC.
2. La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 componenti.
3. Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, vengono adottati nella stagione venatoria successiva per diretta traslazione.

Art. 19

Sanzioni amministrative e penali

Le violazioni compiute nel corso degli interventi di controllo saranno punite con sanzioni amministrative o penali stabilite dalle leggi che disciplinano tali materia.

Art. 20

Disposizioni finali

1. Eventuali problematiche relative all'inosservanza delle norme saranno a carico dell'operatore autorizzato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rimanda alle norme vigenti in materia ed alle apposite convenzioni che saranno stipulate tra i singoli operatori e gli AA.TT.CC.

Art. 21

Pubblicazione

Il presente disciplinare è pubblicato sul B.U.R.B, all'Albo Provinciale competente per territorio nonché affisso presso le sedi degli AA.TT.CC.